

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-300 del 22/01/2020
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006 e s.m.i., Art. 9, c.2. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi destinati ad operazione di smaltimento (D8) presso l'impianto depuratore Santa Giustina, Rimini - Via Fiumicino n.6, gestito da HERA Sp.A.; Notificatore TECNO SYSTEM Srl, San Marino. Notifica generale SM0765.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-310 del 22/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue GENNAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006 e s.m.i., Art. 9, c.2. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi destinati ad operazione di smaltimento (D8) presso l'impianto depuratore Santa Giustina, Rimini - Via Fiumicino n.6, gestito da HERA Sp.A.; Notificatore TECNO SYSTEM Srl, San Marino. Notifica generale SM0765.

Notifica: **SM0765**
Notificatore: **TECNO SYSTEM Srl** - Strada del Bargello n.80, Dogana (RSM)
Produttore: **TECNO SYSTEM Srl** - Strada del Bargello n.80, Dogana (RSM)
Destinatario/Impianto: **HERA Sp.A.** - impianto di destinazione non intermedio, depuratore Santa Giustina, Rimini - Via Fiumicino n.6
Operazione di trattamento: **D8** (trattamento biologico)
Numero di viaggi previsto **85**
Allegati al presente atto:
- **Documento di Notifica SM0765**
- **Documento di Movimento**
- **Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1)**
- **Itinerari (Allegato 2)**

Approvazione della Notifica SM0765

I. Decisione

1. **La Notifica SM0765** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

- Codice EER: **20 03 04** - Fanghi delle fosse settiche
- Codice Basilea **Fuori lista**
- Codice Y: **Y46**
- Quantità totale: **1.000 tonnellate**
- Tipo di imballaggio: **Altro** (autocisterna)
- Stato fisico: **Fangoso**

destinati all'impianto di destinazione non intermedio, depuratore Santa Giustina, Rimini - Via Fiumicino n.6, gestito da HERA S.p.A., sede legale: Bologna - Via C. Berti Pichat n.2/4

è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i..

2. La presente Decisione è **valida fino al 31.12.2020** (Ultima partenza);
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte

del Notificatore, TECNO SYSTEM Srl - Strada del Bargello n.80, Dogana (RSM), all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento (CE) n.1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. 370/98, almeno pari a:

$$T = 300 \times 1000 \text{ t.} \times 18,36 \text{ km (itinerario più lungo)} = \text{€ } 5.508.000$$

$$S = 2.000.000 \times 1000 \text{ t.} = \text{€ } 2.000.000.000$$

$$G = (T + S)/1936,27 = \text{€ } 1.035.758,44.$$

Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/06, esaminata la garanzia finanziaria presentata con un importo pari a **€ 1.042.844,64**, non risulta necessaria una garanzia supplementare.

8. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM0765, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potrà essere utilizzata esclusivamente il vettore TECNO SYSTEM Srl - Strada del Bargello n.80, Dogana (RSM);
2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Rep. di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM0765 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0765, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a km 18,36 e che è previsto un secondo percorso alternativo su strada di lunghezza pari a km 17,97, da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.; gli itinerari allegati alla notifica riportati in allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;

3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., l'impianto di destinazione HERA Sp.A. - depuratore Santa Giustina, Rimini, Via Fiumicino n.6, deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal loro ricevimento;
7. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento non intermedio dei rifiuti;
8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale
9. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art.24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art.24, c.3;
10. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), non oggetto della presente autorizzazione;
11. prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate delle autorizzazioni o permessi o licenze;
12. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
14. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM0765, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
15. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è

tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto **smaltimento** (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento (nota trasmessa dalla U.O.S. Gestione Ambientale - Repubblica di San Marino Rep.n. TTR 2020/0008 U, protocollo di ARPAE n. PG/2020/3540 del 10.01.2020).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg.(CE) n. 1013/06 e s.m.i., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione depuratore Santa Giustina, Rimini - Via Fiumicino n.6, gestito da HERA S.p.A., sede legale: Bologna - Via C. Berti Pichat n.2/4, è in possesso di valida autorizzazione AUA di cui al Provvedimento ARPAE n. 1869 del 16.06.2016 e ss.mm. e della comunicazione ex art. 110 del D.lgs. 152/2006 finalizzata alla gestione dei rifiuti in oggetto, operazione D8.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante verifica dell'iscrizione, con provvedimento n. 51284/AREAI/2019 del 15.05.2019, valido fino al 14.05.2020 per la ditta HERA S.p.A. – Bologna, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Bologna (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.190 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta [...].

È fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento di importo pari ad € 2324,06 effettuato dal Notificatore con bonifico bancario in data 15.01.2020.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente a norma di legge)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.